

# **“REGOLAMENTO CONCESSIONI STADALI - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI”**

*(approvato, da ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti al Consiglio provinciale n. 24 del 4/12/2012)*

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI**

- ART. 1 – NORME REGOLANTI LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI.*
- ART. 2 – OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, NULLA OSTA.*
- ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.*
- ART. 4 - AUTORIZZAZIONI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI.*
- ART. 5 – DOMANDE INCOMPLETE.*
- ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE.*
- ART. 7 – PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.*
- ART. 8 – COMPETENZE NEI CENTRI ABITATI.*
- ART. 9 – CONVENZIONI.*
- ART. 10 – OPERE ESEGUITE PRIMA DEL PROVVEDIMENTO O IN DIFFORMITA'.*
- ART. 11 – DURATA.*
- ART. 12 – COPIA DEL PROVVEDIMENTO.*
- ART. 13 – SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO.*
- ART. 14 – CONDIZIONI ED OBBLIGHI.*
- ART. 15 – TERMINE PER ESEGUIRE LE OPERE - PROROGA.*
- ART. 16 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI.*
- ART. 17 - SUBINGRESSO.*
- ART. 18 - RINNOVO.*
- ART. 19 - REVOCA - RINUNCIA.*
- ART. 20 - DECADENZA.*
- ART. 21 – ELENCHI DELLE CONCESSIONI e AUTORIZZAZIONI.*
- ART. 22 – OCCUPAZIONI ABUSIVE.*

### **TITOLO II**

#### **CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- ART. 23 – ISTITUZIONE DEL CANONE.*
- ART. 24 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.*
- ART. 25 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE.*
- ART. 26 – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE.*
- ART. 27 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.*
- ART. 28 - ACCESSI CARRABILI E PEDONALI.*
- ART. 29 – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO IN GENERE.*
- ART. 30 – CANONE DI OCCUPAZIONE PER MEZZI PUBBLICITARI.*
- ART. 31 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO.*
- ART. 32 – RIMBORSI.*
- ART. 33 – SANZIONI*
- ~~*ART. 33 bis – NORMA TRANSITORIA PER LA DEFINIZIONE TEMPORANEA AGEVOLATA DELLE REGOLARIZZAZIONI SPONTANEE DELLE OCCUPAZIONI DI FATTO DI CUI ALL'ART. 33 COMMA 4 DEL PRESENTE REGOLAMENTO*~~

*ART. 34 – ESCLUSIONI*

*ART. 35 – RIDUZIONI*

*ART. 36 – ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA.*

*ART. 36 bis - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

*ART. 37 – ABROGAZIONE DI NORME ESISTENTI.*

*ART. 38 - RINVIO.*

*ART. 39 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.*

*ART. 40 – ENTRATA IN VIGORE.*

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

#### **ART. 1 – NORME REGOLANTI LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI.**

Le autorizzazioni e concessioni interessanti le strade provinciali sono disciplinate dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al Nuovo codice della Strada approvato con D. L.vo. 30.4.1992. n. 285, come modificato da D. L.vo 10.9.1993, n. 360 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché al D. L.vo n. 446 del 15.12.1997, riguardante in particolare il riordino della disciplina dei tributi locali, salva l'applicazione di altre norme in quanto applicabili e compatibili.

#### **ART. 2 – OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, NULLA OSTA.**

Ai sensi del Codice della Strada, D. L.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono oggetto di :

##### **a) CONCESSIONE:**

- accessi;
- diramazioni;
- tende fisse o retrattili aventi carattere stabili;
- occupazioni finalizzate all'esercizio di attività commerciali o spettacoli, attrazioni, giochi;
- occupazioni effettive con cantieri, deposito materiali, impalcature o gru edili;
- attraversamento o fiancheggiamento del corpo stradale con corsi d'acqua, condutture, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo;
- sottopassi e soprapassi;
- teleferiche;
- serbatoi di combustibili liquidi.

E' comunque soggetto a concessione ogni intervento che comporti occupazioni di suolo pubblico.

##### **b) AUTORIZZAZIONE:**

- collocamento di cartelli;
- insegne ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse che non comportino occupazione di suolo pubblico;
- costruzione o ricostruzione di muri, recinzioni o manufatti in genere,
- costruzione, ricostruzione ed interventi di recupero e manutenzione straordinaria all'interno della fascia di rispetto stradale;
- installazione impalcature e gru edili, qualora non comportino occupazione di suolo pubblico, che interessino con la loro proiezione le pertinenze stradali e che, comunque, siano prospicienti la strada;
- piantumazione di siepi o alberi;
- utilizzo di SS.PP. per manifestazioni sportive.

##### **c) NULLA OSTA:**

Il nulla osta è l'atto propedeutico a provvedimenti di autorizzazione e concessione dei Comuni che viene rilasciato dalla Provincia quando l'opera o l'intervento da effettuare insitono all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

I Comuni sono tenuti ad inviare all'amministrazione provinciale copia dei provvedimenti rilasciati previa acquisizione dei nulla osta.

### **ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.**

La domanda deve essere redatta in conformità alle vigenti norme sulla tassa di bollo e sottoscritta dal richiedente o da chi ne abbia la rappresentanza.

Ogni domanda non può riguardare che una sola autorizzazione o concessione, salvo i seguenti casi:

- apertura di accessi ubicati nello stesso edificio o al servizio di uno stesso fondo;
- occupazioni con condutture che abbiano unico oggetto e che vengano realizzate nell'ambito di un unico intervento da effettuarsi nella medesima strada provinciale ed interessanti il territorio di un unico comune;
- installazione di massimo 3 cartelli pubblicitari sulla medesima strada provinciale nel raggio di massimo 500 metri.

Essa deve contenere:

- a) generalità del richiedente e del titolo che lo abilita all'inoltro della domanda;
- b) denominazione della S.P. con l'esatta ubicazione del tratto interessato;
- c) descrizione dell'opera che si intende eseguire, i motivi a fondamento della richiesta, (tempi previsti per l'inizio dei lavori e la presumibile durata degli stessi);
- d) ricevuta del versamento a favore dell'Amministrazione Provinciale di Ancona della somma appresso specificato, qual rimborso spese di sopralluogo e di istruttoria:
  - € \_\_\_\_\_ per ogni domanda di concessione o autorizzazione, nulla osta;
  - € \_\_\_\_\_ per ogni domanda di rinnovo di concessione o autorizzazione (e in caso di riferimento a pratiche preesistenti);
- e) estratto aggiornato di mappa del N.C.T. in scala 1:2.000 della zona di intervento, sia in destra che in sinistra della strada provinciale avente dimensioni non inferiori a mt. 300 in lunghezza e mt. 200 in larghezza; evidenziazione del lotto di terreno interessato e indicazione a margine dei relativi estremi catastali: Comune, sezione, foglio mappale;

#### **ACCESSI PRIVATI:**

- 1) planimetria del progetto 1:200;
- 2) sezione trasversale in corrispondenza dell'accesso in scala 1:50, con indicazione delle eventuali modifiche all'attuale sede stradale e relativi particolari costruttivi;

#### **ACCESSI DI LOTTIZZAZIONI E INTERSEZIONI:**

- 1) planimetria generale scala 1:2.000 (estratto P.R.G.);
- 2) planimetria di dettaglio in scala 1:200 con le seguenti indicazioni:
  - raggi di curvatura
  - assi stradali
  - larghezza delle corsie e delle carreggiate;
- 3) stralcio catastale con indicate le proprietà dell'area eventualmente occupata dall'ampliamento della sede della strada provinciale;
- 4) planimetria con flussi veicolari indicanti le possibili traiettorie;
- 5) indicazione segnaletica verticale o orizzontale;
- 6) indicazione impianto di illuminazione;
- 7) indicazione regimazione delle acque;
- 8) sezione trasversale tipo 1:50;
- 9) documentazione fotografica;
- 10) planimetria scala 1:200 dello stato attuale;

**RECINZIONI**

- 1) planimetria di progetto scala 1:200;
- 2) sezione trasversale in corrispondenza della recinzione scala 1:50 con l'indicazione delle eventuali modifiche all'attuale sede stradale e relativi particolari costruttivi;
- 3) nei centri abitati occorre produrre la seguente documentazione:  
stralcio del piano urbanistico delle recinzioni, complete di relative norme;

**FABBRICATI:**

- 1) planimetria generale attuale di progetto scala 1:200 con indicate le distanze dal confine stradale. Sezione trasversale rispetto alla strada provinciale;
- 2) all'interno dei centri abitati o nelle zone edificabili con piano attuativo occorre produrre la seguente documentazione:  
certificato di destinazione urbanistica con indicate le distanze di edificabilità delle strade. In alternativa può essere prodotta una planimetria di cui al punto precedente timbrata dalla Commissione Edilizia per avvenuta approvazione o un estratto delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente, rilasciato dal Comune;

**ATTRAVERSAMENTI:**

- 1) planimetria su scala 1:200;
- 2) sezione trasversale scala 1:50;

**FIANCHEGGIAMENTI:**

- 1) planimetria del progetto definitivo esecutivo;
- 2) sezioni dettagliate dei punti significativi riferite al corpo stradale con le modalità di ripristino della sede stradale;

**SCAVI – CANALI – FOSSI:**

- 1) planimetria generale in scala adeguata con l'indicazione degli interventi;
- 2) sezione trasversale riferita alla strada scala 1:50 con l'indicazione delle eventuali modifiche all'attuale sede stradale e particolari dell'intervento;

**PIANTUMAZIONE:**

- 1) la specificazione del tipo di essenza da piantare con indicata l'altezza nel massimo sviluppo vegetativo;

**OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON IMPALCATURE, GRU ECC.:**

- 1) planimetria generale in scala adeguata indicante le dimensioni e l'ubicazione dell'area occupata.

Gli elaborati grafici devono essere prodotti in quattro copie.

Il richiedente è inoltre tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ed opportuni dall'Amministrazione ai fini dell'istruttoria della domanda.

In fase di istruttoria potranno essere richieste documentazioni aggiuntive.

**ART. 4 - AUTORIZZAZIONI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI.**

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda in bollo presso l'Ufficio Concessioni dell'Ente, allegando la ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 3.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- una planimetria in duplice copia da cui possa rilevarsi la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
- un bozzetto a colori o fotografia del messaggio da esporre con le dimensioni geometriche;
- nulla osta in termini di tutela ambientale del comune interessato qualora il cartello sia installato su strade extraurbane;

- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' art.2, co. 11, L. n. 191 del 1998 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente in presenza del funzionario addetto al ricevimento della stesso. Nel caso in cui sia trasmessa a mezzo posta deve essere corredata da una fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari con esposizione di messaggi variabili, devono essere allegati tutti i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

L'Ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa la data di ricevimento.

L'Ufficio Concessioni entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione.

**L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità sino al 31 dicembre del terzo anno dal rilascio ed è rinnovabile.**

Il **rinnovo** deve essere richiesto, a pena di decadenza, almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo apposita domanda in bollo, corredata della ricevuta di versamento della somma di cui all'art. 3 (€ \_\_\_\_\_).

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne richiesta, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ufficio competente il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

Ogni impianto pubblicitario deve essere munito, a pena di decadenza dell'autorizzazione, di targhetta identificativa contenente l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione nonché della data di rilascio e di scadenza della stessa.

Qualora la domanda abbia ad oggetto più cartelli pubblicitari, come previsto dall'art. 3 del presente regolamento, è sufficiente un'unica dichiarazione di stabilità che faccia riferimento agli stessi.

Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è possibile rinviare alla stessa dichiarazione.

#### ***ART. 5 – DOMANDE INCOMPLETE.***

In caso di domande incomplete dei dati e degli allegati di cui al precedente art. 3, l'Ufficio Concessioni dell'Ente ne darà avviso all'interessato **entro 30 giorni dal ricevimento della domanda** e non avvierà l'istruttoria fino a quando la documentazione non sarà stata completata.

Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini di giorni 30 dalla richiesta, la stessa verrà archiviata.

In caso di domanda incompleta, il termine previsto per il rilascio del provvedimento si interrompe e decorre nuovamente dal ricevimento delle integrazioni richieste.

## **ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE.**

Nel rilasciare gli atti di autorizzazione o di concessione di cui al presente Regolamento che comportino la manomissione del corpo stradale, il Dirigente preposto o il Responsabile tecnico può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale o polizza fidejussoria, da stabilirsi di volta in volta, in relazione alla natura, all'importanza e alle caratteristiche delle opere da eseguire, nonché all'entità delle manomissioni del corpo stradale richieste dall'esecuzione delle opere stesse.

La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con l'atto di concessione o di autorizzazione e sarà restituita a cura del Dirigente già individuato, entro 90 giorni dalla verifica della Regolare Esecuzione effettuata dal personale tecnico della Provincia; qualora si rendano necessari lavori di ripristino definitivo, la cauzione verrà restituita entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori della Ditta concessionaria.

Nel caso il concessionario non effettui i lavori in conformità con le norme generali e particolari previste nel disciplinare di concessione, cagionando danni alle strade e relative pertinenze, l'ufficio competente provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata a.r. contenente le prescrizioni relative e il tempo accordato per provvedere, decorso il quale disporrà per l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, detraendo l'importo delle spese sostenute dalla cauzione o rivalendosi sulla polizza fidejussoria, salvo l'ulteriore risarcimento del maggior danno.

Per gli Enti e le Aziende (Telecom, Enel, Consorzi ecc..) che, per effetto della loro normale attività, effettuano frequenti interventi interessanti strade provinciali e le loro pertinenze, potrà essere richiesta l'effettuazione di un unico deposito cauzionale, da mantenere nel tempo, il cui importo sarà commisurato alla presunta entità degli interventi.

Nel caso la Provincia debba provvedere d'ufficio, secondo quanto previsto dal 3° comma, il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato nell'importo originario.

## **ART. 7 – PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.**

Gli atti di autorizzazione e di concessione di cui al presente Regolamento sono rilasciati, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione, previo il necessario esame e sulla base delle risultanze del sopralluogo effettuato da parte del tecnico competente per zona, dal Dirigente competente, **entro trenta giorni**, salvo diverso termine da stabilire nelle convenzioni di cui all'art. 9.

Il provvedimento indica tutte le condizioni, le prescrizioni e le norme alle quali l'autorizzazione o la concessione si intende subordinata, la durata e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste, nonché tutti gli elementi necessari per determinare l'ammontare del canone dovuto a titolo di corrispettivo per il godimento del bene pubblico.

In caso di non accoglimento della domanda, ne viene data comunicazione all'interessato nei termini di cui al I comma, con indicazione dei motivi a fondamento del diniego. Il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione della somma versata per l'istruttoria e il sopralluogo.

Il titolare è tenuto ad esibire l'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta ad ogni richiesta del personale provinciale e della forza pubblica.

#### **ART. 8 – COMPETENZE NEI CENTRI ABITATI.**

Il rilascio, da parte del Comune, degli atti di autorizzazione o di concessione interessanti tratti di strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è subordinato al nulla osta della Provincia.

Il nulla osta può essere richiesto direttamente dal Comune oppure dal privato interessato; sono in ogni caso dovute le spese di sopralluogo di cui all'art. 3.

Il nulla osta, che conterrà le norme e prescrizioni cui lo stesso è subordinato, nonché l'indicazione dell'eventuale canone per l'occupazione del suolo pubblico, in favore della Provincia, verrà rilasciato in carta libera dal Dirigente competente nei termini di cui all'art. 7 e verrà trasmesso direttamente al Comune interessato, nonché in copia, per conoscenza, al richiedente.

Il Comune, dopo aver provveduto al perfezionamento della pratica, trasmetterà alla Provincia copia dell'atto rilasciato, che dovrà riportare le prescrizioni previste nel nulla osta.

Per le strade correnti all'interno dei centri abitati con più di 10.000 abitanti, la competenza è in via esclusiva riservata al Comune, a norma dell'art. 2, co. 7 del C.d.S., in quanto "strade comunali" rientranti nella classifica di tipo D,E e F, il quale ne assume la totale gestione sia in termini di manutenzione che di rilascio di autorizzazioni o concessioni nonché di riscossione dei canoni.

#### **ART. 9 – CONVENZIONI.**

La Provincia, nell'ambito dei lavori di costruzione e manutenzione dei manufatti di attraversamento nonché delle occupazioni stradali, quale ente proprietario di strade, rappresentata dal Dirigente competente, ha la facoltà di stipulare atti di convenzione con le aziende concessionarie dei servizi di cui all'art. 28 del C.d.S. nei quali vengono prescritte particolari norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti ai sensi dell'art. 67 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.

#### **ART. 10 – OPERE ESEGUITE PRIMA DEL PROVVEDIMENTO O IN DIFFORMITA'.**

Nel caso che le opere richieste siano incominciate prima del rilascio del provvedimento o in difformità dello stesso, questo potrà essere revocato a giudizio insindacabile dell'amministrazione.

In ogni caso verrà effettuata la segnalazione all'autorità competente per l'elevazione della contravvenzione ai sensi del Codice della Strada e delle norme vigenti.

#### **ART. 11 – DURATA.**

Le concessioni ad occupare permanentemente il suolo pubblico hanno una durata massima di anni 20 eventualmente rinnovabili.

Per le concessioni e le autorizzazioni aventi carattere temporaneo, la durata viene riportata sul provvedimento.

La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nel provvedimento non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a compensi di sorta.

#### **ART. 12 – COPIA DEL PROVVEDIMENTO.**

Del provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre agli originali per l'Amministrazione Provinciale e per il richiedente, verrà compilata un'ulteriore copia destinata ai Responsabili dei NN.OO.EE. per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere stesse.

#### **ART. 13 – SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO.**

Il concessionario è tenuto a custodire l'atto di autorizzazione o concessione. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione Provinciale ed a chiedere il rilascio del duplicato con il rimborso delle relative spese.

#### **ART. 14 – CONDIZIONI ED OBBLIGHI.**

I provvedimenti di concessione ed autorizzazione si intendono in ogni caso accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare eventuali danni derivanti al patrimonio provinciale ed a terzi dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati, con facoltà dell'Ente di revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo; possono altresì essere imposte nuove condizioni.

La manutenzione delle opere eseguite sul corpo stradale e sue pertinenze, oggetto della concessione o dell'autorizzazione, è sempre a carico del concessionario che sarà tenuto ad eseguirla dandone preavviso all'Amministrazione.

Il Dirigente competente può prescrivere che determinate opere di manutenzione vengano, nell'interesse del transito e della proprietà stradale, eseguite sotto determinate norme tecniche. L'inottemperanza a tali prescrizioni può importare la revoca della concessione o della autorizzazione, come può importare analogamente la mancata manutenzione, salvo sempre il risarcimento dei danni causati alla sede stradale e sue pertinenze.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà il Dirigente competente.

#### **ART. 15 – TERMINE PER ESEGUIRE LE OPERE - PROROGA.**

Le opere concesse o autorizzate dovranno essere eseguite entro il termine stabilito nel provvedimento salvo proroga, da richiedersi almeno 15 giorni prima della scadenza e concessa in caso di provata necessità.

Ove i lavori dovessero proseguire oltre il termine le opere saranno considerate abusive e passibili di sanzioni.

#### **ART. 16 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI.**

Nel provvedimento autorizzatorio potrà stabilirsi che sia dato preavviso al Settore Lavori Pubblici dell'inizio dei lavori di costruzione o di manutenzione entro apposito termine.

Durante i lavori medesimi dovrà recarsi il minimo disturbo al transito. I funzionari incaricati del Settore Lavori Pubblici avranno sempre libero accesso ai lavori sia per

controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per dare delle disposizioni o precisazioni ritenute opportune all'atto dell'esecuzione dei lavori per l'osservanza del provvedimento autorizzatorio. I lavori da eseguirsi e quelli prescritti non devono recare danno al piano viabile né aggravio alla Provincia e non devono impedire o rendere difficili i lavori di manutenzione stradale ordinaria o straordinaria.

Qualora la concessione comporti opere o depositi sulle strade, il concessionario deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del vigente Codice della Strada.

L'Ente è sollevato comunque da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

#### **ART. 17 - SUBINGRESSO.**

Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

In caso di trasferimento a qualunque titolo della proprietà interessata da concessione o autorizzazione, il subentrante dovrà, **entro 3 mesi dal trasferimento**, darne comunicazione alla Provincia, inoltrando apposita domanda corredata da idonea documentazione comprovante il titolo che legittima la richiesta.

Sono dovute le spese per il sopralluogo nel caso in cui l'ufficio competente valuti necessario, in relazione ad eventuali variazioni oggettive rispetto al provvedimento precedente o a particolari circostanze, il sopralluogo stesso.

Il Dirigente preposto, esperite le necessarie verifiche, provvederà, ricorrendone, le condizioni, al rilascio di nuova concessione in capo all'avente causa e alla revoca del provvedimento precedente.

#### **ART. 18 - RINNOVO.**

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. A tal fine l'interessato deve presentare, **almeno due mesi prima della scadenza**, apposita domanda redatta in conformità a quanto previsto all'art. 3 corredata dalla ricevuta del versamento della somma di cui al medesimo articolo, **solo nel caso in cui vengano richieste modifiche sostanziali al precedente provvedimento**.

La documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono avvenute variazioni.

Qualora si renda necessario prolungare la durata di autorizzazioni temporanee oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione deve presentare apposita domanda 15 gg. prima della scadenza.

I provvedimenti di rinnovo o di proroga sono rilasciati con le modalità previste all'art.7.

Il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico già in essere può essere motivo di diniego del rinnovo o della proroga.

#### **ART. 19 - REVOCA - RINUNCIA.**

La concessione o l'autorizzazione è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico

interesse o di tutela della sicurezza stradale. Il relativo provvedimento è adottato dal Dirigente competente, salva la competenza della Giunta nel caso di comparazione di interessi.

Le concessioni e le autorizzazioni possono essere altresì revocate su richiesta del titolare.

Nel caso di revoca il concessionario dovrà restituire il provvedimento relativo e rimettere in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine stabilito dal Dirigente preposto. La revoca non dà diritto ad alcuna indennità ma solo, nel caso di revoca per motivi di pubblico interesse, alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi. La restituzione avverrà d'ufficio entro **30 giorni** dalla data del provvedimento.

La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

#### **ART. 20 - DECADENZA.**

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni delle condizioni previste nel provvedimento autorizzatorio o concessorio;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- il mancato pagamento del canone per oltre due annualità.

Il relativo provvedimento è adottato, previa diffida, dal Dirigente competente, fatta salva l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni. A seguito della decadenza il concessionario dovrà restituire il documento relativo e rimettere in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine stabilito dal Dirigente competente.

La decadenza non dà diritto ad alcuna indennità, né alla restituzione del canone eventualmente pagato.

#### **ART. 21 – ELENCHI DELLE CONCESSIONI e AUTORIZZAZIONI.**

Gli uffici competenti sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati appositi elenchi delle concessioni e delle autorizzazioni interessanti le Strade Provinciali, da cui risultino i necessari elementi identificativi, quali:

- nominativo e residenza del concessionario;
- ubicazione (strada provinciale, relativa categoria, progressiva chilometrica, lato e territorio comunale);
- estremi degli atti di concessione e di autorizzazione e loro durata;
- dati finanziari e tecnici;

Gli elenchi sono integrati con uno scadenziario allo scopo di conoscere tempestivamente i termini di scadenza dei singoli provvedimenti.

Per le autorizzazioni rilasciate per mezzi pubblicitari, gli uffici competenti sono tenuti a mantenere un apposito registro delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 495/92, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato.

### ***ART. 22 – OCCUPAZIONI ABUSIVE.***

Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento del relativo canone, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo del pagamento.

Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, per inoltrare le richieste di regolarizzazione della posizione, qualora sia possibile, trascorso il quale la Provincia ordinerà lo sgombero e il ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti della Provincia e della collettività fermo restando comunque l'obbligo del pagamento del canone, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni. Oltre al provvedimento previsto al precedente comma, in conformità all'art. 25, D.P.R. 495/92, verrà trasmesso apposito verbale di accertamento di violazione di norme amministrative all'autorità competente, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia alla autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altri leggi o regolamenti.

## **TITOLO II CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### ***ART. 23 – ISTITUZIONE DEL CANONE.***

Ai sensi dell'art. 63, D.L.vo 15/12/97 n. 446, l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio provinciale o al patrimonio indisponibile dell'ente, viene assoggettato al pagamento di un canone a titolo di corrispettivo per il godimento del bene pubblico.

Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile provinciale.

### ***ART. 24 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.***

Il canone è dovuto alla provincia, quale ente proprietario del suolo, dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Nell'ipotesi di più titolari dell'atto di concessione o di autorizzazione, il pagamento del canone viene richiesto dalla Provincia per intero ad uno qualsiasi dei condebitori solidali, il quale, dopo aver assolto l'obbligazione, può rivalersi nei confronti degli altri in proporzione alla loro quota.

### ***ART. 25 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E DEGLI SPAZI ED***

### ***AREE PUBBLICHE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE.***

Le strade provinciali sono classificate di I e II categoria, come da elenco allegato A) che fa parte integrante del presente regolamento.

Gli spazi ed aree diversi dalle strade facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, sono classificati di I categoria.

### ***ART. 26 – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE.***

L'ammontare del canone (eccetto l'ipotesi di sua determinazione forfettaria di cui al successivo Art. 29) è stabilito nel medesimo atto di concessione o autorizzazione in base a tariffa determinata analiticamente sulla base della classificazione in categorie di importanza delle strade, spazi e aree provinciali di cui all'art. 25, dell'entità dell'occupazione effettiva espressa in metri quadrati o lineari, nonché del valore economico della disponibilità dell'area, come da allegati B) e C) che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano inferiori e mezzo metro quadrato o lineare.

La misura del canone corrispondente alle strade di II Categoria è ridotta del 30% rispetto a quella prevista per le strade di I Categoria.

Le tariffe possono essere modificate con deliberazione dell'organo provinciale competente non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Qualora non si proceda alla modifica di cui al comma precedente, si applicano le tariffe già in vigore.

### ***ART. 27 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.***

Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono distinte in permanenti e temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore ad un anno;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno.

### ***ART. 28 - ACCESSI CARRABILI E PEDONALI.***

Sono considerati accessi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone quei manufatti, realizzati senza titolo o su prescrizione della provincia, costituiti generalmente da listoni di pietra o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata per un'apertura superiore a cm. 120.

Nelle strade provinciali costituisce modifica del piano stradale il semplice attraversamento della banchina che ne determini, in qualsiasi modo, l'interruzione.

Sono considerati accessi pedonali quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli... intesi a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, con un'apertura inferiore a cm. 120 o con dimensione superiore (max cm. 120) che palesemente non consenta l'utilizzo del medesimo come passo carrabile.

Il canone per gli accessi è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura

dei medesimi per la profondità convenzionale di metri lineari uno.

**Qualora intervengano interessi pubblici che rendano necessario la costruzione da parte della Provincia di accessi carrabili, senza che sia stata avanzata alcuna richiesta dagli utenti, la tariffa e' ridotta del 40%.**

Qualora gli utenti non abbiano più interesse ad utilizzare gli accessi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda. Il ripristino dell'assetto stradale è a carico del richiedente.

#### ***ART. 29 – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO IN GENERE.***

Le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate, ai fini del canone, forfettariamente. La commisurazione del prelievo sarà calcolata nella misura del 20% dell'importo ottenuto dal prodotto tra il numero delle utenze che ciascuna azienda dichiara di avere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e la misura unitaria di tariffa prevista per le occupazioni effettuate nel territorio comunale (lire 1.500 per utenza nei comuni fino a 20.000 abitanti e lire 1.250 per utenza nei comuni oltre 20.000 abitanti). Il versamento avverrà a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia di Ancona e recante, quale causale, l'indicazione dell'Art. 63,2 comma lettera f) del Dlgs.n°446/97.

Le stesse occupazioni di cui al comma precedente poste, tuttavia, in essere dai privati rimangono calcolate, ai fini del canone, in base alla lunghezza espressa in metri lineari.

Per quanto concerne attraversamenti ed occupazioni stradali con canalizzazioni, possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni a privati cittadini esclusivamente nel caso in cui gli stessi non abbiano recapito in impianti per l'erogazione di servizi.

#### ***ART. 30 – CANONE DI OCCUPAZIONE PER MEZZI PUBBLICITARI.***

Il canone di occupazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari aventi finalità commerciale, è dovuto per l'installazione dello strumento pubblicitario in aree del demanio o del patrimonio indisponibile della provincia.

La superficie di riferimento, ai fini della determinazione del canone, è data dalle dimensioni dei cartelli o degli altri mezzi, risultante dall'atto di concessione; non sono computabili i sostegni al suolo.

Per i cartelli bifacciali la superficie espositiva viene raddoppiata, per i cartelli polifacciali per superficie espositiva complessiva si considera la somma di tutte le facce disponibili.

Per le installazioni permanenti il canone di occupazione di cui all'allegata Tabella C, è dovuto per anno solare; per le installazioni temporanee la suddetta tariffa è ridotta al 10% e moltiplicata per ogni mese o frazione.

#### ***ART. 31 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO.***

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato contestualmente al rilascio del provvedimento e, per le annualità successive, **entro il 31 marzo di ogni anno** mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia di Ancona con apposito bollettino disponibile presso l'Ufficio Concessioni della provincia

con arrotondamento a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore.

### **ART. 32 – RIMBORSI.**

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, all'Ente il rimborso delle somme versate e dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso l'Ufficio Concessioni provvede entro **60** giorni dalla data di presentazione della domanda.

### **ART. 33 – SANZIONI**

In caso di omesso versamento del canone nonché di occupazioni abusive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 % del canone stesso, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D. L.vo 30/4/92 n. 285, e le modifiche legislative successive.

Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento protratto **oltre 30 giorni** dal termine di cui all'art. 23.

Nel caso di versamento del canone effettuato entro il termine di cui al comma 2, si applica la sanzione pari al 12,5 % del canone.

Qualora l'utente provveda spontaneamente a regolarizzare le occupazioni di fatto mediante apposita domanda presentata con le modalità di cui all'art. 3, si applica la sanzione ridotta pari al 12,5 % del canone, ferme restando le sanzioni previste dal C.d.S.

### **~~ART. 33 bis – NORMA TRANSITORIA PER LA DEFINIZIONE TEMPORANEA AGEVOLATA DELLE REGOLARIZZAZIONI SPONTANEE DELLE OCCUPAZIONI DI FATTO DI CUI ALL'ART. 33 COMMA 4 DEL PRESENTE REGOLAMENTO~~**

~~La procedura di definizione temporanea agevolata interessa esclusivamente la regolarizzazione di accessi/passi carrabili ed è operativa dal 1/02/2013 al 31/05/2013.~~

~~Alle istanze presentate nell'ambito della procedura di definizione agevolata delineata dalla Giunta provinciale dei rapporti derivanti dall'occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche non conformi al presente Regolamento non si applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 33. Il richiedente, in ogni caso, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie, e alle relative eventuali sanzioni accessorie, disposte dal vigente Codice della Strada.~~

~~Fermo quanto previsto dal comma precedente, gli utenti aderenti alla procedura di definizione agevolata potranno regolarizzare la loro posizione mediante presentazione di apposita domanda, unitamente alla ricevuta di pagamento dei canoni relativi agli ultimi 5 anni, oltre all'anno in corso, senza maggiorazioni dovute a sanzioni od interessi, e delle spese di istruttoria di cui all'art. 3. La tariffa da applicare per la definizione temporanea agevolata è quella relativa alle occupazioni permanenti con accessi e passi carrabili di strade provinciali di 1° Categoria.~~

~~Possono usufruire della procedura di definizione temporanea agevolata anche coloro che hanno conseguito la prescritta concessione attraverso la dichiarazione di dati infedeli, incompleti o inesatti o che hanno occupato/usato una superficie maggiore di quella concessa.~~

### **ART. 34 – ESCLUSIONI**

Sono escluse dal pagamento del canone, fatto salvo l'obbligo della presentazione della domanda per il rilascio della relativa autorizzazione o concessione:

1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni, enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, enti pubblici di cui all'art. 87 co. 1, lett. c), T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917, aventi finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

2) le occupazioni effettuate dai seguenti soggetti pubblici:

a) *s.p.a.* di cui all'art. 22 L. 142/90 e *s.r.l.* di cui all'art. 17, co. 51-59 L. 127/97;

b) *aziende speciali*;

c) *consorzi pubblici*;

non sono tenuti al versamento del canone fino al termine del terzo anno successivo all'acquisto della personalità giuridica (art.2, co. 14, D.L. 30/8/93 n. 331, convertito in L. 29/10/93 n. 427); al termine del triennio sia le *s.p.a.* che le *s.r.l.* pubbliche nonché le aziende speciali, sono tenute al pagamento del canone; per quanto riguarda i consorzi, decorsi i tre anni occorre distinguere:

- *consorzio pubblico che svolge un servizio di carattere non economico è esentato dal pagamento del canone*;

- *consorzio pubblico che svolge attività imprenditoriale è tenuto al pagamento del canone, trovando applicazione le norme previste per le aziende speciali (art. 25, ultimo comma L. 142/90)*;

3) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere,

4) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

5) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

6) le occupazioni di aree cimiteriali,

7) gli accessi destinati a soggetti portatori di handicap;

8) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazioni di pubblici servizi, fatta salva la disciplina dell'art. 63, D. L.vo 15/12/97 n. 446, qualora la condotta principale sia soggetta a concessione;

9) l'occupazione permanente e temporanea del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;

10) le occupazioni per le quali si è provveduto all'affrancamento della T.O.S.A.P.,

**mediante il pagamento dell' "Una Tantum" ai sensi delle precedenti normative;**

11) a richiesta dell'interessato sono esentati dal pagamento del canone gli accessi alle civili abitazioni ed agli edifici inagibili per il tempo dell'inagibilità dell'immobile.

### **ART. 35 – RIDUZIONI**

Le tariffe di cui all'allegato B) sono ridotte:

- del **50%**, per le occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali, culturali e sportive;

- del **60%** per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a trenta giorni;

### **ART. 36 – ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA.**

In caso di inadempimento da parte del titolare della concessione/autorizzazione/nulla osta ovvero nei confronti dell'occupante abusivo, la Provincia emette "avviso di pagamento", contenente l'indicazione specifica delle somme dovute a titolo di canone o indennità, interessi e/o sanzioni amministrative pecuniarie, nonché l'avviso che si dovrà provvedere al pagamento della somma così ottenuta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione dell'atto. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione, regolarmente notificato al trasgressore, costituisce titolo per il pagamento del canone.

Gli avvisi di pagamento devono essere notificati all'utente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'istanza di autorizzazione/concessione/nulla osta o rinnovo è stata presentata, o avrebbe dovuto essere presentata. Il diritto della Provincia alla riscossione del canone dovuto dal titolare del provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta, maggiorato degli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale di cui all'Art. 1284 c.c, si prescrive nel termine di cinque anni. La riscossione coattiva dei Canoni è effettuata, di norma, tramite procedura di iscrizione a ruolo, secondo la specifica normativa per tempo vigente. Ai crediti vantati dall'Amministrazione, è riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2752 e 2778, n. 20 c.c.

#### **ART. 36 Bis - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

La Provincia designa il dirigente responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il dirigente sottoscrive anche richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

##### ***ART. 37 – ABROGAZIONE DI NORME ESISTENTI.***

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di concessioni o autorizzazioni emanate da questa Amministrazione provinciale.

##### ***ART. 38- RINVIO.***

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa prevista dal D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ( Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, per quanto concerne l'istituzione del canone, al D. L.vo 15/12/1997 n. 446.

##### ***ART. 39 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.***

Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate con il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio Concessioni, che costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi con cavi, condutture soprastanti e

sottostanti il suolo provinciale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc...., gli importi della misura unitaria di tariffa riferita a classi di comuni di cui al precedente Art. 29 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 2 effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a L. 1.000.000. La medesima misura di L. 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 2 realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, direttamente connessa all'erogazione degli stessi.

Non si applica agli accessi/passi carrabili preesistenti alla data di esecutività della deliberazione di Giunta n. 239 del 28/06/2005 d.i.e., la classificazione tecnico-funzionale ivi contemplata, nelle more del D.M. di cui all'art. 13 comma 4 del D.Lgs. n.285/92 (Nuovo Codice della Strada).

#### ***ART. 40 – ENTRATA IN VIGORE.***

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

## ALLEGATO A)

### CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

#### CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

##### STRADE PROVINCIALI DI 1° CATEGORIA:

- S.P. N° 1 *DEL CONERO*
- S.P. N°2 *SIROLO - SENIGALLIA*
- S.P. N°2/1 *SIROLO - SENIGALLIA  
(Braccio di Marina di Montemarciano)*
- S.p. n°2/4 *SIROLO - SENIGALLIA  
(Braccio Variante Gabella)*
- S.P. N°3 *VAL MUSONE*
- S.P. N°4 *DEL VALLONE*
- S.P. N°5 *OSIMANA*
- S.P. N°7 *CAMERANENSE*
- S.P. N°11 *DEI CASTELLI*
- S.P. N°12 *CORINALDESE*
- S.P. N°13 *DI MORRO*
- S.P. N° 13/1 *DI MORRO  
(Braccio di San Marcello)*
- S.P. n°16 *DI SASSOFERRATO*
- S.P. N°17 *DELL'ACQUASANTA*
- S.P. N°18 *JESI - MONTERADO*
- S.P. N°23 *SVARCHI*
- S.P. N°24 *BELLALUCE*
- S.P. N°33 *DI CASTELFERRETTI*
- S.P. N°502 *DI CINGOLI*
- S.P. N°76 *VAL D'ESINO*

##### STRADE PROVINCIALI DI 2° CATEGORIA:

- S.P. N° 3 *VAL MUSONE  
(Braccio della Codarda)*
- S.P. N° 6 *ANCONA-MONTESICURO-OFFAGNA*
- S.P. N° 8 *DI FILOTTRANO  
CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO*
- S.P. N° 9/1 *CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO  
(Braccio di Pianello Vallesina)*
- S.p. n° 10 *CAMERANO-LORETO*

- S.P. N° 11/3            *DEI CASTELLI*  
*(Braccio ex Cuprense)*
- S.P. N° 14             *SENIGALLIA-ALBACINA*
- S.P. N° 14/1          *SENIGALLIA-ALBACINA*  
*(Braccio di Nidastore)*
- S.P. N° 14/2          *SENIGALLIA-ALBACINA*  
*(Braccio delle Stelle)*
- S.P. N° 14/3          *SENIGALLIA-ALBACINA*  
*(Braccio di Domo)*
- S.P. N° 15             *DI GENGA*
- S.P. N° 16/2          *DI SASSOFERRATO*  
*(Braccio del Termine)*
- S.P. N° 19             *DELLA VAL CESANO*
- S.P. N° 20             *DI MONTEMARCIANO*
- S.P. N° 21             *DELLA BARCHETTA*
- S.P. N° 21/1          *DELLA BARCHETTA*  
*(Braccio della Chiusa)*
- S.P. N° 22             *DEI TRINQUELLI*
- S.P. N° 22/1          *DEI TRINQUELLI*  
*(Braccio di Colleponi)*
- S.P. N° 25             *OSIMO-STAZIONE*
- S.P. N° 25/1          *OSIMO-STAZIONE*  
*(Braccio lato Ancona)*
- S.P. N° 26             *DI CASTELFIDARDO*
- S.P. N° 27             *INCAGIATA*
- S.P. N° 28             *DI MONTEGALLO*
- S.P. N° 31             *CASTELLARO-MARZOCCA*
- S.P. N° 34             *DI CAMERATA PICENA*
- S.P. N° 34/1          *DI CAMERATA PICENA*  
*(Braccio Piane di Camerata)*
- S.P. N° 35             *DI SAN PAOLO*
- S.P. N° 35/2          *DI SAN PAOLO*  
*(Braccio di S. Vittore)*
- S.P. N° 36             *MONTE ROBERTO-MONTECAROTTO*
- S.P. N° 38             *DI MONTEMURELLO*
- S.P. N° 40             *DI CASTELPLANIO*
- S.P. N° 41             *BELVEDERE OSTRENSE-BRUGNETTO*
- S.P. N° 41/1          *BELVEDERE OSTRENSE-BRUGNETTO*  
*(Braccio di Filetto)*
- S.P. N° 42             *OSTRA-CORINALDO*
- S.P. N° 43             *DI BARBARA*
- S.P. N° 44             *DI CASTIGLIONI*
- S.P. N° 45             *DI FARNETO*
- S.P. N° 46             *DI CERRETO*
- S.P. N° 47             *DI MONTE CUCCO*
- S.P. N° 48             *DI CABERNARDI-MONTELAGO*
- S.P. N° 50             *SALTREGNA*
- S.P. N° 51             *DI FIUMICELLO*